



STATUTO CERCHIAMOLAPACE

Articolo 1: Denominazione

E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione "CerchiamoLaPace" con sede in Torino, V.Perrone, 3bis.

Articolo 2: Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale ed è retta dal presente Statuto.

L'Associazione si pone lo scopo di educare alla responsabilizzazione individuale sui temi della solidarietà concreta, della pace, del rispetto dei diritti umani e civili, della non-violenza, del riconoscimento e della valorizzazione della diversità culturale, umana, religiosa, sociale, individuale. Particolare attenzione sarà rivolta all' Est Europeo.

A tale proposito l'Associazione si fa promotrice di interventi quali:

- attività autoformative ed informative, che potranno coinvolgere anche terzi non Soci;
- attività in campi profughi sul territorio italiano e/o in Paesi esteri;
- sostegno materiale e morale in situazioni di emergenza e sfruttamento;
- attività di sensibilizzazione e di educazione di adulti e minori, in Italia e all'estero.

Tutte le attività verranno promosse con l'obiettivo di prevenire forme di intolleranza e discriminazione, anche in situazioni di disagio sociale, e verranno esplicitate attraverso l'adozione di una metodologia non-violenta.

L'Associazione si prefigge inoltre di divenire veicolo di informazione capace di stimolare un intervento politico, concreto e quotidiano.

L'Associazione è aperta alla collaborazione con altre Associazioni, Enti, singoli e/o gruppi che perseguano analoghe finalità.

L'Associazione riconosce il valore e la funzione sociale del volontariato e si ispira alle leggi che lo regolano, in particolare alla Legge 11.8.1991 n. 266 - "Legge quadro sul volontariato".

L'Associazione prevede l'iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge 266/91.

Articolo 3: I Soci

Possono essere Soci tutti coloro che, avendo presentato domanda, vengono ammessi con l'approvazione del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente Statuto, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.

Per ogni controversia tra i Soci è competente a decidere il Consiglio Direttivo.

Articolo 4: Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5: Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 6: Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli Soci o mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita, con data e luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione distanziata di almeno un'ora, gli argomenti all'O.d.G. ed il programma dei lavori.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, un solo altro Socio.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) discute e approva i programmi di attività;
- e) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto;

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

Presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria uno dei membri del Consiglio Direttivo designato di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto presenti e svolge l'attività di Segretario un membro dell'Associazione designato dal Presidente dell'Assemblea. Tali incarichi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione ed il rifiuto delle mozioni e provvedere alla stesura di apposito verbale.

Articolo 7: L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta documentata di almeno un terzo dei Soci.

Per l'Assemblea Straordinaria è richiesta sia in prima che in seconda convocazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Associazione su maggioranza di metà più uno dei Soci presenti o rappresentati;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto quando queste siano state poste pubblicamente all'ordine del giorno con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti o rappresentati.

Articolo 8: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; ogni suo membro può essere successivamente riconfermato in carica con voto palese dall'Assemblea ordinaria fino ad un massimo di sette anni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non-soci;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la gestione dell'Associazione provvedendo alla riscossione dei contributi e al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti;
- delibera con maggioranza della metà più uno sull'ammissione dei Soci .

I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte vengono sostituiti secondo la delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'Articolo 6.

Tali membri subentranti in carica vi permangono sino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai Soci sostituiti.

Le delibere del Consiglio sono redatte e riportate su apposito registro.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 9: Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice-presidente.

Il fatto stesso che il Vice-presidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sè l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 10: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da almeno un socio che:

- abbia competenze amministrative;
- abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- non ricopra incarichi negli organi sociali;
- non abbia, all'interno del proprio nucleo familiare, rapporti professionali o economici con la struttura, con le associazioni specifiche e con i servizi sociali da essa promossi.

Il Collegio resta in carica fino al termine del mandato della Presidenza.

Articolo 11: Il Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi dei Soci;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci in caso di recesso non potranno chiedere al Circolo la divisione del fondo comune nè pretendere quota alcuna.
- c) da eventuali donazioni lasciti o erogazioni effettuati da terzi (Enti o privati).
- d) introiti derivanti dalla propria attività.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dall'Atto Costitutivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio della stessa verrà devoluto in beneficenza.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il 26 di Aprile 1995